

Roma, 15 gennaio 2024

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 7/2025**

**Oggetto: Tributi – Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci – Art. 1 commi 57-63 della Legge 30.12.2024, n.207**

Come Fedit accogliamo con molto favore la novità introdotta dalla Legge di Bilancio, in ordine all'applicazione del Reverse charge negli appalti, proposta portata avanti da anni, insieme a Confetra, e che ha trovato finalmente attuazione dando una risposta al contrasto di fenomeni di illegalità.

Il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), con la disposizione in commento, viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, è previsto un periodo transitorio opzionale di tre anni per cui il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese sarà effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dall'appaltatore e l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.

È previsto, inoltre, che nel caso in cui l'imposta non sia dovuta, è ammessa l'istanza di rimborso per indebito di cui all'art. 30-ter del DPR 633/1972 da parte del soggetto committente che ha effettuato il versamento IVA e a condizione che ne dimostri l'effettivo versamento.

Al committente può essere applicata la sanzione per erroneo reverse charge da 250 a 10.000 euro, di cui all'art. 6, c. 9-bis.1 del DLgs. n. 471/1997; l'appaltatore rimane solidalmente responsabile con il committente per il pagamento della suddetta sanzione.

Si rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Alfredo D'Ascoli



S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2024.

**LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**PARTE I**

**SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

**Art. 1.**

**Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

57. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a-quinquies) e' sostituita dalla seguente:

«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa' di cui all'articolo 17-ter del presente decreto ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

58. L'efficacia della disposizione di cui al comma 57 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

59. In attesa della piena operativita' delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal comma 57 del presente articolo, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinche' il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che e' solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l'imposta e' versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

60. L'opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed e' comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

61. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 59 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 60 all'Agenzia delle entrate.

62. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e' applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al

*pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore.*

*63. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' di attuazione dei commi da 57 a 62.*

*\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\**

*FINE TESTO*